

## QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI IN VIGORE fino al 3 aprile

	<b>Su tutto il territorio nazionale</b>	<b>Lombardia , Emilia Romagna e Veneto e nelle province di Pesaro Urbino e Savona</b>	<b>Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona</b>	<b>Lombardia e Piacenza</b>
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità	Sospesi in tutta Italia (dpcm 4 marzo 2020)  Sospesi e la sospensione è differita a data successiva al termine di efficacia del DPCM 8 marzo 2020			
Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (anche cinema e teatri)	Ammessi solo se consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro su tutto il territorio nazionale (DPCM 4 marzo 2020)  Sospesi senza alcuna riserva (DPCM 8 marzo 2020)	Sospensione a prescindere dalla possibilità di garantire la distanza di un metro(DPCM 1 marzo 2020) <sup>1</sup>		
Discoteche	Non espressamente citate ma riconducibili alla casistica sopra citata.  Sospensione attività espressamente citata, insieme a attività di pub, sale giochi, scuole di ballo (DPCM 8 marzo 2020)	Sospensione (DPCM 1 marzo 2020) <sup>2</sup>		
Eventi e competizioni sportive	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)			
Allenamenti	Sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)			
Sport di base, attività motorie in genere svolte all'aperto ovvero in piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo	Sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire la distanza di almeno 1 metro (DPCM 4 marzo 2020)			Sospese senza deroghe <sup>3</sup>
Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani	Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 4 marzo 2020)			

Corsi post universitari connessi all'esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa	Consentite (DPCM 4 marzo 2020) Corsi consentiti ma a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza (DPCM 8 marzo 2020)			
Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche <b>programmate dalle istituzioni scolastiche</b>	Sospese (DPCM 4 marzo 2020)			
Procedure concorsuali pubbliche e private	Consentite senza limitazioni <sup>4</sup> Sono adottate misure organizzative per ridurre i contatti ravvicinati tra candidati (almeno 1 metro di distanza) (DPCM 8 MARZO 2020)	Sono sospese ad esclusione di quelle "per soli titoli" e quelle per il personale sanitario (DPCM 1 marzo 2020)		
Attività di ristorazione, bar e pub	Senza limitazioni Svolgimento consentito solo se il gestore si fa carico di far rispettare la distanza di sicurezza (DPCM 8 MARZO 2020)	Consentito a condizione che sia espletato per i soli posti a sedere e che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro (DPCM 1 marzo 2020) <sup>5</sup>		
Attività commerciali	Consentite senza limitazioni Ammesse con modalità contingentate e comunque evitando assembramento di persone (DPCM 8 MARZO 2020)	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) <sup>6</sup>		
Limitazioni all'accesso dei visitatori nelle RSA	Limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura. (DPCM 4 marzo 2020)			

Medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti di vendita di generi alimentari.	Nessuna disposizione  Adozione di modalità contingentate, con visitatori distanti almeno un metro gli uni dagli altri  (DPCM 8 marzo 2020)		Chiusura nelle giornate di sabato e domenica(DPCM 1 marzo 2020) <sup>7</sup>	
Apertura luoghi di culto	Nessuna disposizione  Apertura condizionata dall'adozione di misure che prevengono gli assembramenti di persone  (DPCM 8 marzo 2020)	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) <sup>8</sup>		
Eventi culturali, ludici, sportivi e religioso	Nessuna disposizione  <b>Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato</b>  (DPCM 8 marzo 2020)	Sospensione (DPCM 1 marzo 2020) <sup>9</sup>		
Musei, luoghi della cultura e biblioteche	Nessuna disposizione  <b>Sospesa l'apertura</b> (DPCM 8 marzo 2020)	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020) <sup>10</sup>		

<sup>1</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.

<sup>2</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>3</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 3 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.  
DPCM 4 marzo 2020. Rimane, ovviamente, una misura di buon senso.

<sup>4</sup>L'art. 3 del DPCM 1 marzo 2020, prevedeva, ove fossero consentite le procedure concorsuali, l'obbligo di adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati . Questa disposizione risulta in realtà abrogato dall'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020. Si ritiene comunque possa discendere dall'impostazione generale

<sup>5</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. h) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>6</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. i) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>7</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 2 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>8</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 2 lett. d) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>9</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

<sup>10</sup>L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell'art. 2, comma 1 lett. f) del DPCM 1 marzo 2020

**Tutte le misure di cui agli artt. 1 (applicabile alle zone rosse) e 2 del DPCM 1 marzo 2020 sono prorogate fino al 3 aprile, salvo la sospensione dell'attività didattica che è stata stabilita fino al 15 marzo. Quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020 ha efficacia dal giorno 8 marzo fino a 3 aprile.**